



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO

URBANISTICO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Ex Art. 8 comma 6 Legge 36/2001

Cernusco Sul Naviglio

Provincia di Milano

Giugno 2010



Sindaco: Eugenio Alberto COMINCINI

Assessore alla Gestione del Territorio: Giordano MARCHETTI

Responsabile del Procedimento: Marco ACQUATI

Comune di Cernusco Sul Naviglio - Area Tecnica

Marco ACQUATI (Direttore)

Susanna COLOMBO (Ecologia)

Francesco ZURLO (Edilizia Privata)

Elaborazione:

EcoEngineering S.r.l.

Via del Pettiroso, 1

00040 ARDEA RM

www.ecoengineering.it



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Marco Lazzaro BRUSCHI (Responsabile di Progetto)

Alessandro ROSA (Modelli elettromagnetici)

Daniela BRUSCHI (Tecnico)

RT1054F

INDICE

1 . CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2 . RIFERIMENTI	5
3 . IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE	7
4 . REGIME AUTORIZZATORIO PER LE STAZIONI RADIO BASE.....	8
5 . MICROCELLE	10
6 . STAZIONI RADIO BASE MOBILI.....	11
7 . DISPOSIZIONI PER L'INSEDIAMENTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI RELATIVI A STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE.....	11
8 . COORDINAMENTO CON I GESTORI.....	12
9 . VIGILANZA.....	12
10 . IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIODIFFUSIONE	13
11 . RIMANDO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	13
12 . ALLEGATI.....	14
12.1 ALLEGATO 1 – RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE.....	14
12.2 ALLEGATO 2 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE.....	14
12.3 ALLEGATO 3 - FORMATO DI DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ.	14
12.4 ALLEGATO 4 - FORMATO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO REALIZZATO RISPETTO AL PROGETTO PRESENTATO.....	14
12.5 ALLEGATO 5 - CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI MICRO CELLE.....	14
12.6 ALLEGATO 6 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.	14
12.7 ALLEGATO 7 - CONVENZIONE DI RIFERIMENTO PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI - PRIMA CONCESSIONARIA.	14
12.8 ALLEGATO 8 - DEFINIZIONE DELLE AREE DI TIPO 1 E TIPO 2 IN ACCORDO ALLA DGR N° 7/7351 DEL 11/12/2001.....	14
12.9 ALLEGATO 9 - CONVENZIONE DI RIFERIMENTO PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI - ULTERIORI CONCESSIONARIE.	14

1. Campo di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina relativa al corretto insediamento urbanistico e territoriale e degli impianti radioelettrici per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile (GSM, UMTS, DCS) e di altri servizi similari disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il presente regolamento si applica agli impianti in essere, alle nuove installazioni ed alle modifiche ad installazioni esistenti.

3. Per modifiche si intendono sia quelle relative alle opere civili che quelle relative alle caratteristiche radioelettriche; in particolare variazioni relative a:

- potenza in antenna;
- puntamento delle celle;
- tilt elettrico e meccanico delle antenne;
- altezze delle antenne rispetto al terreno;
- tipologia di antenna;
- n° di portanti;
- aggiunta o variazione di tecnica trasmissiva.

4. Per le altre tipologie di impianti radioelettrici quali ad esempio emittenza radio e televisiva, elettrodotti con tensione compresa tra 15 kV e 150 kV ed impianti radioamatoriali e di servizio pubblico si rimanda alle relative Leggi Statali e Regionali.

2. Riferimenti

1. Il presente regolamento è redatto, ai sensi di:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici";
- Legge Regionale Lombardia N° 11 del 11 maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione";
- Regolamento Regionale Regione Lombardia N°6 del 19 novembre 2001 " Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'Art. 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7 comma 12 e all'articolo 10, comma 9 della l.r. 11 maggio 2001". Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione";
- Legge Regionale Lombardia N° 4 del 6 marzo 2002 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative";
- D.G.R. 11 dicembre 2001 N. 7/7351. Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazione e la radiotelevisione... (*omissis*)
- DPCM 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- Decreto legislativo 1 agosto 2003 N° 259. Decreto legislativo di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche".
- DPR 380 del 06/06/2001. Testo unico Leggi Edilizie.

2. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente ed il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per minimizzare le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, nella salvaguardia del diritto alla comunicazione e ferme restando le competenze dello Stato circa la fissazione dei limiti di esposizione ai fini della tutela sanitaria.

3. Le linee guida del presente regolamento sono state:

- Localizzazione a regime di tutti gli impianti radioelettrici per telefonia cellulare su localizzazioni di proprietà comunale o comunque conformi allo strumento urbanistico vigente/adottato.
- Scelta delle aree in modo da garantire i requisiti di fruibilità del servizio di telefonia sull'intero territorio comunale;
- Possibilità dell'utilizzo di microcelle al fine di consentire la copertura di eventuali "gap" locali di copertura;

4. Nella redazione del piano di localizzazione di cui al presente regolamento è stato adottato il vincolo del rispetto dei limiti di esposizione previsti degli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003. In particolare questo ha riguardato:

- asili;
- edifici scolastici;
- strutture di accoglienza socio assistenziali;
- ospedali;
- oratori;
- parchi giochi.

5. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione in funzione della evoluzione tecnologica, legislativa e delle eventuali variazioni di destinazione d'uso delle aree.

3. Impianti per telefonia mobile

1. L'Amministrazione Comunale individua e reperisce le aree da destinare all'installazione degli impianti di telefonia mobile.

2. Gli impianti di telefonia mobile di nuova installazione e quelli per cui sono in corso le richieste di installazione alla data di approvazione del regolamento dovranno essere localizzati entro tre anni dall'adozione del presente regolamento nelle aree specificate nella relazione tecnica di cui in allegato 1 al presente regolamento, del quale fa parte integrante.

3. Gli impianti di telefonia mobile già in essere alla data di approvazione del regolamento e non installati su proprietà dell'Amministrazione Comunale potranno permanere sino alla naturale scadenza dei contratti. Alla scadenza dei contratti gli impianti dovranno essere delocalizzati in uno dei siti individuati nel precedente comma 2.

4. L'Amministrazione Comunale stipulerà i contratti di concessione con i gestori secondo condizioni non discriminatorie in accordo con la convenzione di riferimento di cui agli allegati 7 (Primo concessionario) e 9 (Ulteriori concessionari) del presente regolamento.

5. Per i gestori che delocalizzano i propri impianti in accordo al precedente comma 3 potranno essere previste riduzioni del canone applicato nei nuovi siti per un massimo di tre anni quale compensazione degli oneri sostenuti.

4. Regime autorizzatorio per le Stazioni Radio Base

1. Le richieste di installazione e modifica di impianti sono gestite dal Comune in accordo al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, N° 259 “Codice delle comunicazioni”, cui si rimanda per i dettagli. Le domande di autorizzazione dovranno essere redatte secondo il modello di cui in Allegato 2 al presente regolamento. Alla domanda dovranno essere allegate:

- le informazioni e la documentazione tecnica specificate nell'Allegato B della Legge Regionale Lombardia N° 11 del 11 maggio 2001;
- la copia della richiesta all'ARPA Lombardia del parere sanitario (o copia del parere sanitario, ove questo fosse stato già acquisito dal richiedente).

2. Il Comune, dopo la presentazione della domanda, concede o meno l'autorizzazione alla installazione entro 90 giorni solari (Ex Art. 87 comma 9 del “Codice delle comunicazioni”). Prima della concessione dell'Autorizzazione da parte del Comune il richiedente deve integrare la domanda con il parere positivo dell'ARPA Lombardia.

3. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica del Comune o persona da esso delegata.

4. Il Responsabile del Procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di 90 giorni per l'accettazione o meno della domanda inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. (Ex. Art. 87 comma 5 del “Codice delle comunicazioni”).

5. Durante la realizzazione di un nuovo impianto il gestore deve ottemperare agli obblighi previsti dal Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e L.R. 12/2005 comprese le comunicazioni di avvio lavori, fine lavori e collaudo. Della attivazione dell'impianto dovrà essere data notizia anche all'ARPA di competenza al fine di consentire a questa le eventuali attività di verifica e controllo.

6. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli previsti dal “Codice delle Comunicazioni” (Ex. Art 87 comma 3 del Codice delle Comunicazioni) e riportati per semplicità in allegato 3 al presente regolamento.

7. Nel caso una Amministrazione interessata intenda esprimere un motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte un rappresentante della Amministrazione dissenziente, i rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Ex. Art 87 comma 6 del Codice delle Comunicazioni).

8. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni (Ex. Art 87 comma 7 del Codice delle Comunicazioni).

9. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle Comunicazioni, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (Ex. Art 87 comma 8 del Codice delle Comunicazioni).

10. Il Responsabile del Procedimento comunica entro 90 giorni la mancata accoglienza delle richieste di autorizzazione e delle denunce di inizio attività.

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

12. Entro 10 giorni dall'entrata in servizio dell'impianto il titolare invia apposita comunicazione al Comune in accordo all'Art. 7 comma 5 della L.R. N° 11/2001. La comunicazione è redatta secondo il formato di cui in al Regolamento Regionale N°6 del 19 novembre 2009 In allegato 4 si riporta un formato di riferimento tratto dal Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

13. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche di un impianto in esercizio che prevedano aumento della potenza di emissione rispetto a quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

5. Microcelle

1. Per sopperire ad esigenze locali di copertura del servizio di telefonia mobile ed ai fini del rispetto e conformità ai vincoli ambientali, paesaggistici e storici, potrà essere richiesta l'installazione di microcelle in aree diverse da quelle definite nella relazione tecnica allegata al presente regolamento. Sono considerate microcelle gli impianti con antenne incorporate nell'apparato ricetrasmittente con potenza totale al connettore di antenna < 4 W (Articolo 4 comma 1 punto b del Regolamento Regionale N°6 del 19 novembre 2001).

2. Le microcelle sono soggette ad obbligo di comunicazione da parte del gestore al Comune ed all'ARPA. La comunicazione deve contenere Quanto specificato nell'Art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n° 6 del 19 novembre 2001, di cui in allegato 5 al presente Regolamento si riporta un estratto.

6. Stazioni Radio Base mobili

1. Le installazioni di impianti mobili per telefonia cellulare (Es. carrati) sono da intendersi a titolo provvisorio in attesa della costruzione di siti fissi definitivi.
2. In accordo all'Art. 87 comma 10 del "Codice delle comunicazioni" il tempo massimo di stazionamento di un impianto mobile è di 12 mesi dalla concessione della autorizzazione ad installare del sito fisso.
3. Possono essere concesse autorizzazioni temporanee per eventi eccezionali (fiere, concerti, eventi pubblici) o finalità connesse alla protezione civile.

7. Disposizioni per l'insediamento territoriale degli impianti radioelettrici relativi a stazioni radio base per telefonia cellulare

1. Le installazioni dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto autorizzato dall'ARPA; eventuali difformità riscontrate in sede di costruzione del sito o dopo l'avviamento porteranno alla revoca dell'autorizzazione comunale.
2. È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere ai gestori accorgimenti al fine di ridurre l'impatto visivo. Esempi di possibili tecniche di riduzione dell'impatto visivo sono:
 - Per quanto riguarda i pali e le antenne: posizionamento delle antenne il più vicino possibile al palo di sostegno, installazione dell'antenna a parete con idonea tinteggiatura, evitare la installazione tramite "sbracci", camuffamento del palo con albero artificiale o utilizzo di torri - faro.
 - Per quanto riguarda gli apparati: interrimento, camuffamento con elementi architettonici tipici, piantumazione del perimetro circostante.
 - Evitare ballatoi e gabbia di protezione alla scala. La protezione dell'operatore durante le operazioni di manutenzione dovrà essere assicurata tramite cintura di sicurezza con moschettone scorrevole.

Le indicazioni di cui sopra sono da intendersi indicative e non esaustive, in quanto completate dal contenuto delle specifiche concessioni, redatte sulla base di cui all'allegato 7 del presente regolamento.

8. Coordinamento con i gestori

1. Al fine di monitorare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun gestore di rete per telefonia mobile presenta al Comune il proprio piano di sviluppo della rete nel periodo 1 novembre - 30 novembre.

2. Il Comune sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete promuove iniziative di coordinamento al fine di:

- favorire il cositing tra i gestori;
- installare i siti su proprietà comunali o comunque conformi allo strumento urbanistico vigente / adottato.

9. Vigilanza

1. In considerazione dell'elevato numero di impianti che producono emissioni elettromagnetiche, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e nel quadro delle competenze circa la vigilanza ed il controllo assegnate ai Comuni dalla Legge Quadro, il Comune potrà procedere alla istituzione di un sistema di monitoraggio dei campi elettromagnetici finalizzato alla valutazione del livello di esposizione della popolazione.

2. Le attività di vigilanza saranno finanziate con una quota parte del gettito dovuto ai canoni di locazione per installazioni posizionate in terreni od opere di proprietà comunale. Le modalità di monitoraggio potranno comprendere sia misurazioni "spot" che l'installazione di centraline per il rilevamento continuo da installare in punti significativi.

3. I risultati del monitoraggio saranno diffusi ai cittadini ed ai gestori.

4. I siti rispetto ai quali eseguire le eventuali campagne di monitoraggio saranno individuati in base ai seguenti criteri:

- numero di persone esposte;
- richieste specifiche dei cittadini pervenute all'Amministrazione.

5. Le linee guida circa le attività di vigilanza sono riportate in allegato 6 al presente regolamento.

10. Impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione

1. Con riferimento agli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, l'Amministrazione ha definito le "Aree di tipo 1 " e le "Aree di tipo 2" con riferimento alla DGR N° 7/7351 del 11/12/2001". Le aree di cui sopra sono evidenziate nell'Allegato 8 al presente regolamento.

2. In allegato 8 al presente regolamento sono definite le aree nelle quali è pianificata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione. Non sono previsti siti per l'installazione di impianti televisivi.

3. Sono definiti in cinque anni i tempi di delocalizzazione degli impianti non conformi al disposto della DGR N°7/7351 decorrenti dalla data di approvazione del presente regolamento.

11. Rimando a disposizioni di Legge

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge Nazionali e Regionali.

12. Allegati

Fanno parte del presente documento i seguenti allegati:

12.1 Allegato 1 – Relazione tecnica relativa alla individuazione delle aree destinate ad installazione di Stazioni Radio Base.

12.2 Allegato 2 - Richiesta di autorizzazione alla installazione.

12.3 Allegato 3 - Formato di denuncia inizio attività.

12.4 Allegato 4 - Formato di dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

12.5 Allegato 5 - Contenuti della dichiarazione relativa all'installazione di micro celle.

12.6 Allegato 6 - Specifiche tecniche delle attività di monitoraggio.

12.7 Allegato 7 - Convenzione di riferimento per la stipula delle concessioni - Prima concessionaria.

12.8 Allegato 8 - Definizione delle Aree di tipo 1 e tipo 2 in accordo alla DGR N° 7/7351 del 11/12/2001.

12.9 Allegato 9 - Convenzione di riferimento per la stipula delle concessioni - Ulteriori concessionarie.

Gli allegati potranno essere aggiornati in modo autonomo dall'Amministrazione comunale. La versione valida è quella con data più recente.